

## ALLEGATO 4 – MODELLO DI GARANZIA DEFINITIVA

**Il sottostante modello dovrà essere redatto su carta intestata del Garante, debitamente compilato (senza apportare modifica alcuna al testo ad eccezione degli appositi campi da compilare anche considerando quanto riportato nelle note)**

**[SU CARTA INTESTATA DELLA BANCA GARANTE]**

Spett. le  
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.  
Viale Maresciallo Pilsudski, 92  
00197 Roma

....., li .../.../.....

### PREMESSO CHE

- La Società [...], con sede legale in [...], C.F. [...], P.IVA [...], capitale sociale Euro [...], iscritta presso il Registro delle Imprese di [...] è risultata aggiudicataria (la “**Aggiudicataria**”) della procedura indetta dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (di seguito, “**GSE**”) con avviso n. [xxxx] del [xxxx] relativa alla “*Procedura concorrenziale per la vendita del gas stoccato dal GSE ai sensi dell’articolo 5 bis del DL 20/2022*”;
- che l’articolo 3.4.ii del documento predisposto dal GSE ai fini della suddetta procedura di vendita e denominato “*Regolamento di procedura concorrenziale per la vendita del gas stoccato dal GSE ai sensi dell’articolo 5 bis del dl 50/2022*” (di seguito, “**Regolamento**”), che qui si intende integralmente richiamato, prevede l’obbligo del rilascio di una garanzia definitiva bancaria autonoma a prima richiesta da parte di un istituto bancario in favore del GSE a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni assunte dall’Aggiudicataria.

### TUTTO CIÒ PREMESSO

la scrivente [.....] con sede legale in [...]/[con succursale in Italia in .....]<sup>1</sup>, [C.F. ...., P.IVA ...], capitale sociale [.....] in persona dei suoi [legali rappresentanti/rappresentanti autorizzati in forza di .....]<sup>2</sup> (di seguito, “**Banca**” o “**Garante**”), in qualità di Istituto bancario iscritto all’albo delle Banche presso la Banca d’Italia al n. [...]/[capogruppo del Gruppo Bancario [..]/parte del Gruppo Bancario [...]<sup>3</sup> /[autorizzata ad operare in Italia per il tramite della propria succursale]<sup>4</sup>,

in aderenza a quanto riportato nell’art. 3.4 del Regolamento

### RILASCIA

la presente garanzia definitiva bancaria autonoma e a prima richiesta (la “**Garanzia**”) in favore del GSE e nell’interesse dell’Aggiudicataria secondo i termini e alle condizioni di seguito indicati.

1. La Garanzia ha durata semestrale, automaticamente rinnovabile, di un ulteriore semestre sino alla comunicazione di svincolo da parte del GSE, ed in ogni caso con durata massima di 12 mesi

<sup>1</sup> Da completare a seconda se si tratti di banca italiana o succursale italiana di banca estera.

<sup>2</sup> Da completare a seconda dei firmatari per conto della banca, esplicitandone i relativi poteri.

<sup>3</sup> Da completare nel caso in cui la banca sia capogruppo o comunque sia parte di un gruppo bancario.

<sup>4</sup> Da inserire solo nel caso in cui la banca sia una succursale italiana di una banca estera

dalla data del rilascio. Pertanto, alla scadenza semestrale, la Garanzia continua ad essere valida ed efficace per un ulteriore periodo di 6 (sei) mesi, senza necessità di atti di proroga o di rinnovo espressi, salvo l'invio di una comunicazione di svincolo da parte del GSE o l'intervenuta revoca da parte del Garante, quest'ultima da esercitarsi con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni rispetto alla data di scadenza prevista, e da inviarsi con comunicazione scritta a mezzo raccomandata a/r all'indirizzo del GSE.

In caso di tempestiva revoca da parte del Garante, l'Aggiudicataria deve sostituire la presente Garanzia, almeno 30 (trenta) giorni prima della relativa scadenza, con altra garanzia bancaria autonoma a prima richiesta conforme al presente modello. La mancata sostituzione, secondo le modalità e nei termini indicati, della presente Garanzia con altra conforme è da considerarsi quale espressa causa di escussione della presente Garanzia. Qualora il preavviso di revoca da parte del Garante non sia ricevuto dal GSE entro il sopra indicato termine di 60 (sessanta) giorni prima della scadenza semestrale prevista, a prescindere dalla causa del ritardo e anche se esso sia riconducibile alla forza maggiore o al caso fortuito, la revoca si avrà per non esercitata e la presente Garanzia sarà automaticamente rinnovata per un ulteriore periodo di 6 (sei) mesi.

2. Il Garante, irrevocabilmente, incondizionatamente e con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 del codice civile, garantisce l'adempimento delle obbligazioni assunte dall'Aggiudicataria sino all'ammontare massimo garantito di cui al punto 3 che segue e per il periodo di validità e di efficacia della presente Garanzia di cui al punto 1, con applicazione delle previsioni di cui all'art. 1957, comma 1, del codice civile.
3. Il Garante si impegna irrevocabilmente e senza indugio a pagare l'importo richiesto dal GSE nei limiti del capitale garantito e, in deroga a quanto disposto dall'art. 1945 del codice civile, nonostante le eccezioni spettanti al debitore principale, a fronte di semplice richiesta scritta del GSE, fino all'ammontare massimo complessivo di Euro [.....,00 (...../00), in conformità a quanto previsto dall' art. 3.4.ii del Regolamento.
4. In particolare, il Garante è tenuto a provvedere in modo immediato al pagamento in favore del GSE, a mezzo bonifico bancario, della somma indicata in Euro nella richiesta di cui al precedente punto 3 e, comunque, entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni di calendario dalla data di ricezione della richiesta medesima e con valuta per il beneficiario lo stesso giorno dell'ordine di bonifico.
5. La presente Garanzia potrà essere escussa dal GSE anche solo parzialmente, rimanendo in ogni caso valida ed efficace per il residuo importo.
6. La presente Garanzia è autonoma, e, di conseguenza, la stessa sarà valida – e il Garante sarà tenuto a pagare al GSE tutte le somme da quest'ultimo richiesto, nei limiti dell'ammontare massimo garantito di cui al punto 3 – indipendentemente dalla validità dell'obbligazione principale, in deroga all'articolo 1939 del codice civile. Nessuna circostanza o condizione, conosciuta o meno dal Garante, potrà limitare o estinguere in alcun modo le obbligazioni derivanti dalla presente Garanzia.
7. Il Garante, con la presente Garanzia, espressamente ed irrevocabilmente, rinuncia ad esercitare i diritti ad essa eventualmente spettanti ai sensi degli articoli 1945, 1947 e 1955 del codice civile.
8. Il Garante espressamente rinuncia ad ogni difesa, eccezione, diritto di compensazione, ricorso od istanza nei confronti del GSE, in relazione alle obbligazioni assunte con la presente Garanzia, qualsiasi sia la fonte originaria di tali difese, eccezioni, diritti di compensazione, ricorsi od istanze.
9. Il Garante espressamente rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957 del codice civile ne riguardi del GSE.
10. Ogni comunicazione relativa alla presente Garanzia dovrà essere effettuata, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, e si intenderà ricevuta nel momento in cui giungerà all'indirizzo del destinatario che per il Garante è di seguito indicato:

*[DA COMPLETARE A CURA DELLA BANCA INDICANDO: SEDE LEGALE, SEDE AMMINISTRATIVA (SE DIVERSA), INDIRIZZO COMPLETO E PERSONA DI CONTATTO E RIFERIMENTO SULLA PRESENTE GARANZIA].*

11. La presente Garanzia è retta dal diritto italiano e il Foro di Roma sarà competente – in via esclusiva - per ogni e qualsiasi controversia ad essa relativa.

Il Garante

\_\_\_\_\_

Il Garante dichiara di avere preso conoscenza di tutte le sopra estese clausole e di approvare specificamente con riferimento agli artt. 1341 e 1342 del codice civile le seguenti clausole: 1 (durata ed escussione), 2 (rinuncia alla preventiva escussione), 3 (rinuncia ad eccezioni), 4 (termini di pagamento), 6 (rinuncia ad eccezioni), 7 (rinuncia ad eccezioni), 8 (rinuncia ad eccezioni), 9 (rinuncia a decorrenza dei termini), 11 (Foro competente).

Il Garante

\_\_\_\_\_

BOLZA